

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1829

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERACI, ALICATA, AMICONI, BASILE, BELLAVISTA, BRUNO, CASALINUOVO, CAPUA, CORBI, DONATI, GALLO, GULLO, LA MARCA, MANCINI, MATTEUCCI, MICELI, PAOLUCCI, PERROTTI, PINO, SAIJA, SPALLONI, SILIPO, SURACI**

*Annunziata il 15 febbraio 1951*

**Abbattimento delle baracche esistenti sul territorio dei comuni terremotati e costruzione di alloggi popolari in loro sostituzione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Contro l'ulteriore permanenza delle circa 10.000 baracche esistenti sul territorio di circa 152 comuni e nelle quali vivono in promiscuità bestiale circa 23.000 famiglie e sulla necessità di sollecitamente abatterle nell'interesse dell'igiene pubblica e della morale, si levò in ogni tempo la voce autorevole di medici, sociologi, uomini politici e fece eco largamente la stampa.

Recentemente, in seno al primo Parlamento della Repubblica ed in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici, e precisamente nella seduta del 5 ottobre 1940, l'onorevole Giammarco ed altri colleghi presentarono all'uopo un ordine del giorno di questo tenore:

« La Camera dei Deputati, considerata la misera condizione di quei molti cittadini costretti a vivere in Abruzzo, Calabria e Sicilia, in baraccamenti luridi e mal connessi, fin dai lontani anni 1908-1915 per effetto di disastrosi terremoti; convinta che il grave problema non può essere risolto nell'ambito delle assegnazioni annuali dei fondi ordinari di bilancio; invoca la preparazione immediata di un piano di provvidenze finanziarie e straordinarie, adeguate a risolvere, almeno entro un quinquennio, il gravoso problema,

impegnando il Governo alla sollecita e oculata attuazione ».

Questo ordine del giorno, accolto dal Governò come raccomandazione, posto in votazione, venne respinto!

Il Senato, intanto, in sede di modifica della proposta di legge dell'onorevole Martino Gaetano e di altri deputati meridionali avente per oggetto « Maggiorazione del contributo dello Stato per la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti », nella relazione della settima Commissione permanente, così si esprimeva: « Questo provvedimento che mette i danneggiati dal terremoto in condizioni di ricostruire le loro case distrutte va integrato con la norma che permette di eliminare una buona volta le baracche per quelle stesse ragioni igieniche e sociali che hanno consigliato il provvedimento testé approvato a favore dei danneggiati da eventi bellici. Il disegno di legge vi viene perciò presentato con l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici di procedere, entro il limite di spesa di lire 2 miliardi, alla costruzione di alloggi popolari nei comuni colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915. Sarà impegno del Ministero dei lavori pubblici di assicurare, a misura che sorgono le nuove case, la immediata distruzione delle baracche

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e restituire alla vita civile le popolazioni che per tanti anni hanno sofferto il disagio della abitazione in quelli che dovevano essere ricoveri assolutamente provvisori ».

Una goccia d'acqua nell'oceano !

Più tardi, in sede di discussione del bilancio del Tesoro, e precisamente nella seduta del 4 aprile 1949, l'onorevole Geraci presentava un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Camera, considerato che le baracche esistenti sul territorio nazionale in numero di 9204 costituiscono gravissima fonte di contagio per le 22.440 famiglie che vi abitano, specie per quanto riguarda la diffusione della tubercolosi, e che lo stato di promiscuità a cui sono costrette costituisce la più seria minaccia alla loro sanità morale e sociale; considerato che la rimozione di tali baracche deve essere pertanto affrontata con mezzi adeguati e realizzata con la massima sollecitudine; invita il Governo a presentare apposito disegno di legge per lo stanziamento in bilancio dell'occorrente somma di 20 miliardi, impiegandolo in 4 esercizi a cominciare dal prossimo ».

E svolgendo il cennato ordine del giorno, l'onorevole Geraci così diceva: « E non solo, onorevoli colleghi, nume presente è la tubercolosi in queste baracche (e dico baracche

usando il vocabolo onde comunemente si indicano i parallelepipedi o i cubi di legno in cui vengono cacciate d'urgenza le famiglie superstiti all'indomani di un cataclisma e non certo riferendomi a ciò che ormai sono divenute quelle baracche — ve ne sono del 1894 e del 1908 ! — un coacervo di legno fradicio, di relitti di tendoni sbrindellati, di bandoname che non si sa donde provengano) — dicevo — non solo troviamo lì la tubercolosi, ma anche tutte quelle altre patologie sociali che sono la conseguenza diretta dell'agglomeramento e della promiscuità bestiale più che di fattori antropologici. Mirra, Fedra, le figlie di Lot non sono soltanto creature della mitologia e della fantasia ! Sono i fiori del male di quella promiscuità ! ».

Il cennato ordine del giorno, accolto dal Governo, *more solito*, come raccomandazione, non venne posto in votazione per evitare di averlo respinto !

Tutto ciò premesso, convinti che oramai il problema dello sbaraccamento del territorio dei comuni terremotati va, per le ragioni suddette, finalmente affrontato e risolto, ma con mezzi che non possono essere di fermo le assegnazioni annuali dei fondi ordinari di bilancio, presentiamo ai colleghi questa proposta di legge sicuri della loro approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire alloggi popolari da assegnare esclusivamente alle famiglie che vivono in baracche, sia in legno sia in struttura mista, costruite sul territorio dei comuni colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al limite di lire 20 miliardi.

Le baracche rese libere devono immediatamente venire abbattute a cura dei competenti uffici del Genio civile.

## ART. 2.

Gli edifici costruiti dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1 vengono dati provvisoriamente ai comuni nel cui territorio quegli edifici sorgono. I comuni ne cureranno la gestione con contabilità separata.

Gli assegnatari degli alloggi debbono pagare il canone di locazione stabilito all'atto dell'assegnazione da parte del comune e determinato in relazione alla somma occorrente per le spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio medesimo comprensivo anche di una quota per interesse in ragione del 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

La quota di canone costituita dagli interessi è versata all'Erario dello Stato.

Ai comuni che lo chiedono gli edifici suddetti potranno essere ceduti in proprietà con le modalità ed alle condizioni stabilite dagli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 11 maggio 1942, n. 581.

## ART. 3.

Gli atti e i contratti inerenti alla applicazione della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali, salvo, ove siano soggetti, al pagamento delle imposte fisse di registro ed ipotecarie, degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dei diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette.

## ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con stanziamenti

sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici come appresso:

L.	5	miliardi	nell'esercizio finanziario	1951-52
»	5	»	»	1952-53
»	5	»	»	1953-54
»	5	»	»	1954-55

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.